

dossier

XIX Legislatura

14 gennaio 2025

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

D.L. 208/2024 – A.C. 2184

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 422



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it - ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 396

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 291

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	3
Articolo 1, commi da 1 a 7 (<i>Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile</i>).....	3
Articolo 1, comma 8 (<i>Conferimento temporaneo a funzionari della carriera prefettizia di un incarichi dirigenziali ulteriori</i>).....	12
Articolo 2, commi da 1 a 4 (<i>Interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela</i>).....	13
Articolo 2, commi 5 e 6 (<i>Proroghe di termini in materia di risorse idriche</i>).....	18
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di protezione civile</i>)	19
Articolo 4 commi 1-4 (<i>Disposizioni urgenti in materia di lavoro</i>)	22
Articolo 4, commi da 5 a 7 (<i>Disposizioni in materia di Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro</i>).....	29
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture - Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque</i>).....	35
Articolo 5, commi da 3 a 5 (<i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture – Commissario straordinario per il ripristino dell'impianto funiviario di Savona</i>).....	38
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche</i>)	45
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva</i>).....	46
Articolo 8 (<i>Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR</i>)	48
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici -M4C1 PNRR</i>)	55

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2184
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Frassini (LEGA), per la V Commissione Benvenuti Gostoli (FDI), per la VIII Commissione
Commissioni competenti:	V (Bilancio) e VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, commi da 1 a 7

(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

Normativa previgente. L'articolo 1, del decreto legge 123 del 2023 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario incaricato di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano. Ai fini dell'attuazione del Piano sono state

assegnate risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione¹ (periodo di programmazione 2021-2027), in coerenza con le disponibilità finanziarie dello medesimo Fondo (comma 1).

Il Commissario straordinario resta in carica un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale di 5 unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e 4 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di 3 esperti cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (ovvero in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui), con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 (comma 3).

La norma demanda al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di Caivano, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma-Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli-Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San

¹ Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Ferdinando (Reggio Calabria), Catania-Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027². Per la realizzazione degli interventi del piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci (comma 1).

Per la realizzazione dei summenzionati interventi si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, tra l'altro, il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. In relazione agli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza³, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate (comma 2).

Per l'esercizio delle relative funzioni, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 123 del 2023 posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori 27 unità, di cui 1 di personale dirigenziale generale e 4 di personale dirigenziale non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19,

² Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. I suddetti importi sono imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano.

³ Ai sensi dell'articolo 63 del decreto n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici).

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁴ e 22 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle relative funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno.

La disposizione mantiene fermo, inoltre, quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

L'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari

⁴ Si rammenta che l'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento a tempo determinato a soggetti, anche privati, di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

Si evidenzia che all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, derogato dalla norma in esame non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Per l'attuazione del piano straordinario approvato il Commissario straordinario nomina 6 sub-commissari la cui remunerazione è stabilita entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi di un numero massimo di 2 esperti cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle relative rispettive funzioni il compenso del Commissario straordinario e dei sub-commissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013,⁵ e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (ovvero in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui) (comma 4).

Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 (comma 5).

Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per il 2025, euro 5.009.840 per il 2026 ed euro 5.009.840 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili⁶ (comma 6)

La norma, inoltre, modificando l'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2023 consente di prorogare l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2027 (incarico di durata annuale prorogabile di un solo anno nell'assetto già vigente) (comma 7).

⁵ Si tratta dei limiti previsti per il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Potenziamento della struttura di supporto al “Commissario straordinario Caivano” – personale (comma 3)		3,2	3,6	3,6		3,2	3,6	3,6		3,2	3,6	3,6
Potenziamento della struttura di supporto al “Commissario straordinario Caivano” – straordinario (comma 3)		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
Compenso del Commissario straordinario (comma 4)			0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1
Compenso spettante ai 6 Sub-commissari (comma 4)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Potenziamento Struttura di supporto al Commissario straordinario – esperti (comma 4)		0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Potenziamento della struttura di supporto al “Commissario straordinario Caivano” – personale – effetti riflessi (comma 3)						1,6	1,7	1,7		1,6	1,7	1,7
Potenziamento della struttura di supporto al “Commissario straordinario Caivano” – straordinario – effetti riflessi (comma 3)						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Compenso del Commissario straordinario - effetti riflessi (comma 4)			0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1
Compenso spettante ai 6 Sub-commissari – effetti riflessi (comma 4)						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 6)		4,4	5,0	5,0		4,4	5,0	5,0		4,4	5,0	5,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.

Il **comma 1**, dal punto di vista finanziario, nel prevedere l'assegnazione di un contributo complessivo di 180 milioni, nel triennio 2025- 2027, a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità, stabilisce che la delibera del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano degli interventi, oltre ad assegnare dette risorse, definisca altresì, le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte

di Invitalia S.p.A. o Sport e Salute S.p.A., gli stessi trovano copertura nell'ambito del contributo complessivamente riconosciuto per gli interventi di cui al comma 1e comunque nel limite massimo complessivo del due per cento delle risorse destinate (comma 2).

Gli oneri di cui ai commi 3 e 4 relativi al potenziamento della struttura (oneri di personale e lavoro straordinario) agli esperti e al compenso del Commissario e dei sub-commissari sono quantificati in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica) che tiene conto della durata dell'incarico del Commissario e della struttura inizialmente previsti per "un anno, prorogabile di un ulteriore anno" e quindi fino al mese di settembre 2025 per i quali l'articolo 1 del decreto-legge n. 123 del 2023 ha previsto apposita copertura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incarica il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di Caivano, di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, in specifici territori comunali e aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale individuati dalla medesima disposizione. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027. Per la realizzazione degli interventi del piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci⁷ (comma 1).

In relazione agli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute S.p.A., che svolgono, altresì, le funzioni di centrali di committenza, con oneri posti a carico del suddetto stanziamento e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate (comma 2).

Il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e, a tal fine la durata dell'incarico del Commissario per gli interventi nel territorio di Caivano, originariamente previsto per un anno prorogabile di un altro anno

⁷ I territori comunali e le aree metropolitane interessate dall'intervento in parola sono: il comune di Rozzano dell'area metropolitana di Milano, i quartieri Alessandrino-Quarticciolo di Roma e Scampia-Secondigliano di Napoli, i comuni di Orta Nova dell'area metropolitana di Foggia e di Rosarno-San Ferdinando dell'Area metropolitana di Reggio Calabria e i quartieri San Cristoforo di Catania e Borgo Nuovo di Palermo.

(fino al settembre 2025), viene estesa fino al 31 dicembre 2027 (comma 7). Il Commissario si avvale della Struttura di supporto già prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 123 del 2023 per l'intervento nel territorio di Caivano il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori 27 unità, di cui 1 di personale dirigenziale generale e 4 di personale dirigenziale non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di 22 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti della Presidenza del Consiglio. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle relative funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. È prevista, inoltre, la nomina da parte del Commissario straordinario di 6 sub-commissari la cui remunerazione pro-capite (al pari di quella del Commissario) è stabilita in misura non superiore a quanto indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (ovvero in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui). Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi di un numero massimo di 2 esperti cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico (comma 4). Gli oneri derivanti dai commi 3 e 4, sono quantificati in complessivi euro 4.370.368 per il 2025, euro 5.009.840 per il 2026 ed euro 5.009.840 per il 2027 (comma 6).

Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri della relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei relativi

oneri, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito alla coerenza della dinamica di spesa derivante dal Piano straordinario in esame con quella scontata nei tendenziali di finanza pubblica in relazione alle risorse del Fondo sviluppo e coesione utilizzate a copertura di cui la medesima relazione tecnica assicura comunque la disponibilità. In merito alle funzioni di supporto di Invitalia S.p.A. e Sport e Salute S.p.A. andrebbero forniti chiarimenti circa le attività che saranno chiamate a svolgere le predette società al fine di poter valutare la congruità delle risorse destinabili a tali società sulla base dei parametri indicati dalla disposizione. Andrebbero forniti, inoltre, elementi di stima in merito alle spese di funzionamento della struttura di supporto del Commissario, come integrata dalle norme in esame. In particolare, considerato che la stessa sarà chiamata ad operare in eterogenee aree di intervento ubicate in diverse regioni del Paese (Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), andrebbero forniti elementi di valutazione in merito agli eventuali profili di onerosità discendenti dall'esigenza di assicurare la presenza operativa del personale della struttura di supporto presso i siti d'intervento, anche in relazione alle presumibili spese di missione del personale medesimo. Ulteriori elementi di valutazione andrebbero forniti al fine di confermare che le altre amministrazioni di cui, in base alla disposizione, il Commissario potrà avvalersi, possano svolgere i relativi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazioni vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si segnala che detto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027⁸, una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, nell'osservare che, alla luce della configurazione delle disposizioni di carattere oneroso, la clausola di copertura finanziaria potrebbe essere formulata nel senso di indicare la spesa autorizzata, che si

⁸ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027", pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

intende come limite massimo di spesa, si rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 1, comma 8

(Conferimento temporaneo a funzionari della carriera prefettizia di un incarichi dirigenziali ulteriori)

La norma sostituisce con un nuovo testo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2000 che, nel testo già vigente, prevede che nelle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. Il testo novellato della disposizione in parola prevede, altresì, che nei suddetti uffici i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione mira a disciplinare in termini univoci l'istituto del temporaneo conferimento al funzionario della carriera prefettizia per un tempo determinato (in linea di principio coincidente con i tempi richiesti per la copertura della vacanza nella titolarità del posto di funzione) di un incarico dirigenziale diverso o ulteriore rispetto a quello di cui è titolare, precisandosi che detto incarico può avere la durata massima di un anno e che, ricorrendone i presupposti, lo stesso può essere prorogato per egual periodo anche più di una volta, purché entro l'arco temporale di un biennio dalla scadenza del primo provvedimento di temporaneo conferimento. La disposizione proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio a titolo di ulteriore o diverso incarico temporaneo verranno retribuite a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, ai sensi del vigente testo dell'articolo 22 del DPR n. 66 del 2018, con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato, la cui misura è individuata in sede di procedimento negoziale in percentuale del

valore economico della retribuzione di posizione prevista per il posto di funzione oggetto dell'incarico.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame novella la disciplina di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2000 che prevede che nelle Prefetture-Uffici territoriali del Governo la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento venga assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. La nuova disposizione, nel confermare che nei suddetti uffici i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento, precisa che l'attribuzione di un incarico ulteriore o diverso venga disposto per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio. Al riguardo non si formulano osservazioni considerate quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.*

Questa, in particolare riferisce che le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio a titolo di ulteriore o diverso incarico temporaneo verranno retribuite a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, ai sensi del vigente testo dell'articolo 22 del DPR n. 66 del 2018, con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato, la cui misura è individuata in sede di procedimento negoziale in percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per il posto di funzione oggetto dell'incarico.

Articolo 2, commi da 1 a 4

(Interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela)

Le norme prevedono che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica⁹ provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi, il Commissario opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2023, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2023 prevede che il Commissario operi, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento

⁹ Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023.

giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". Lo stesso comma 2 dispone che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili e destinate alla realizzazione degli interventi.

Ai relativi oneri derivanti dal comma I, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Sicilia in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sicilia, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale del Commissario;

b) quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla regione Sicilia nell'ambito del proprio bilancio (comma 2).

Per tali finalità il Commissario, nelle more del trasferimento delle suddette risorse, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2 (comma 3).

Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore, e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024.

L'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 prevede che le risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione siano trasferite - su richiesta dell'amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa - mediante il riconoscimento di anticipazioni, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire ulteriori specifiche modalità di trasferimento delle stesse. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10

per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 dello stesso decreto n. 124 del 2023, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.

L'articolo 18-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede altresì che, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

Il soggetto attuatore, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario, la disciplina di cui al libro III del Codice dei contratti pubblici (Appalti nei settori speciali), di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma preliminarmente che l'articolo introduce disposizioni urgenti al fine di una sollecita realizzazione di tre impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della regione Sicilia, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

In particolare, il comma 1, dopo aver riconosciuto la necessità di provvedere in via di urgenza alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, individua nella società Siciliaacque s.p.a. il soggetto attuatore. Siciliaacque s.p.a. è allo stato attuale anche il soggetto concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrambito in Sicilia. Essa è classificata come "impresa pubblica", ed è una società per azioni partecipata al 75% da Idrosicilia (controllata da Italgas spa) e al 25% dalla regione Sicilia, laddove Italgas invece è partecipata al 25,99% da CDP Reti. Dall'avvalimento di Sicilia Acque S.p.A. come soggetto attuatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, in relazione al comma 2, oltre a descrivere le norme, ricorda che, in ragione dell'indifferibilità degli interventi, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

- a) quanto a 90 milioni, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Porto Empedocle, Trapani e Gela;
- b) quanto a 10 milioni di euro con risorse che la regione Sicilia ha messo a disposizione, come anche riferito in sede di Cabina di regia nazionale nella seduta del 15 novembre 2024, nell'ambito del proprio bilancio.

Il comma 3, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi, prevede poi che, limitatamente a tale finalità, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, il Commissario è autorizzato a utilizzare, a titolo di anticipazione, nei limiti delle risorse ivi disponibili e di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2, le risorse sulla contabilità speciale destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II. La disposizione consente al Commissario di operare immediatamente, di modo da realizzare le opere in tempi compatibili con l'emergenza in atto, avvalendosi della contabilità speciale, salvo reintegro a seguito di trasferimento dei fondi necessari. Essa, dunque, opera un equilibrato contemperamento tra le esigenze di celerità e la gestione delle risorse in via ordinaria. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede, fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, l'applicazione delle disposizioni finanziarie del PNRR previste nell'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in base al quale le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. La disposizione prevede poi l'applicabilità per il soggetto attuatore, già concessionario della gestione delle infrastrutture idriche di sovrambito in Sicilia, delle disposizioni in tema di contratti pubblici per i settori speciali. Sono fatte salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. In altri termini, la deroga alle disposizioni deve essere prevista con decreto del Commissario, al quale è rimesso il bilanciamento tra gli interessi in rilievo,

e segnatamente tra l'urgenza e l'interesse sotteso alla disposizione derogata, fermo il rispetto della normativa unionale.

Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica provveda alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi il Commissario si avvale della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).

Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle e quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla regione Sicilia nell'ambito del proprio bilancio.

Al riguardo, si osserva preliminarmente, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riferire l'onere al primo periodo del comma 1, anziché all'intero comma 1, considerato che il successivo periodo reca una clausola di neutralità finanziaria. Andrebbe inoltre chiarita quale sia la dinamica dell'onere indicato, considerato che non viene specificato nel testo l'esercizio finanziario cui si riferisce il limite di spesa di 100 milioni di euro; ciò anche la fine di valutarne la coerenza con le dinamiche di spesa incorporate nei tendenziali di finanza pubblica in relazione alle risorse del Fondo sviluppo e coesione utilizzate a copertura - quali risultanti dalla delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 - che per altro sembrerebbero di carattere omogeneo rispetto agli oneri da coprire riguardando la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle. Sempre relativamente alle modalità di copertura, con riferimento agli oneri imputati alla Regione Sicilia, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla RT circa le assicurazioni fornite dalla regione Sicilia in merito alla disponibilità delle risorse interessate (10 milioni di euro), nell'ambito del proprio bilancio.

Per quanto riguarda la società Siciliacque SpA, la RT afferma che detta società è classificata come "impresa pubblica", e che si tratta di una società per azioni partecipata al 75% da Idrosicilia (controllata da Italgas spa) e al

25% dalla regione Sicilia, laddove Italgas invece è partecipata al 25,99% da CDP Reti. Al riguardo, poiché le norme prevedono che l'avvalimento debba avvenire senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Infine, anche relativamente alla previsione che il soggetto attuatore operi in qualità di stazione appaltante, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario, la disciplina di cui al libro III del Codice dei contratti pubblici (Appalti in regime speciale), non si formulano osservazioni dato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Articolo 2, commi 5 e 6 **(Proroghe di termini in materia di risorse idriche)**

Le norme modificano l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 l'autorizzazione al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 39 del 2023 (comma 5).

Viene altresì modificato l'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, prorogando dal 30 giugno 2025 al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, in relazione al comma 5, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Relativamente al comma 6, la disposizione estende i termini per le attività di sperimentazioni sul deflusso ecologico, di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, alla luce del suo carattere strategico e considerato che comunque rimane congruo il tempo previsto per la realizzazione delle attività previste al successivo comma 1-*bis* del medesimo articolo.

La RT afferma infine che dalle proroghe in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono proroghe in materia di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023 e di completamento, da parte delle

Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle proroghe e considerato che alle disposizioni originarie non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 3 **(Disposizioni in materia di protezione civile)**

La norma inserisce il comma 489-*bis* all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. La disposizione introdotta prevede che il supporto delle strutture operative di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario per gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile possono assicurare interventi di supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

All'attuazione della previsione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate dal DPCM del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del suddetto Giubileo (comma 1).

Si ricorda che il predetto DPCM, all'articolo 3, comma 1, prevede che le risorse del "Fondo da ripartire per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle Celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" di cui all'articolo 1, comma 488, della citata legge n. 213 del 2023, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite tra le amministrazioni competenti e assegnate agli interventi indicati nell'Allegato 1 al medesimo decreto, parte integrante, per un importo pari a 79.487.578 euro nel 2024, a 361.019.980 euro nel 2025 ed a 17.919.341 euro nel 2026. In particolare, il citato Allegato, individua tra le diverse amministrazioni competenti, anche il Commissario straordinario cui fanno capo due diverse azioni, nell'ambito di quelle finalizzate all'accoglienza dei pellegrini per il Giubileo 2025: "Organizzazione ed allestimenti Grandi Eventi Giubilari, spese funzionali e accessorie" e "Studi, progettazioni e ricerche". Pertanto, con riguardo al Commissario straordinario e alle predette azioni, viene prevista un'assegnazione in favore della Società Giubileo 2025, quale soggetto beneficiario e attuatore¹⁰, di un importo di euro 5.141.938 per l'anno 2024 e di euro 25.129.149 per l'anno 2025, per un totale di euro 30.271.087.

¹⁰ Si ricorda che l'articolo 7 del citato DPCM ai commi 1 e 2 prevede che il Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 234 del 2021, coordina gli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il

Viene inoltre disposto che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le relative misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico¹¹ (comma 2). Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per il 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per il 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per il 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica**, con riguardo al comma 1, ricorda che la norma prevede che il supporto delle strutture operative di protezione civile, possa essere richiesto anche dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e che alla copertura degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della

2025 avvalendosi della Società, costituita ai sensi del comma 421 del medesimo articolo 2. La Società, oltre a supportare il Commissario Straordinario nell'espletamento dei compiti di coordinamento di cui al precedente comma 1, può svolgere le funzioni di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento, nonché di soggetto attuatore delle azioni incluse nell'Allegato 1, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla organizzazione e gestione dello svolgimento di eventi a potenziale grande dimensione, secondo le indicazioni definite in sede di Segreteria Tecnica, costituita con disposizione del Commissario Straordinario n. 7 del 5 maggio 2023 [cfr. articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo DPCM].

¹¹ Previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022 e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022.

proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

La relazione tecnica, inoltre, con riferimento ai commi 2 e 3, riferisce che il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati provvederà entro il 31 gennaio 2025 alla quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per fronteggiare gli oneri derivanti dalla rimodulazione delle attività e funzioni oggetto della disposizione, una volta pienamente subentrato nella prosecuzione delle attività emergenziali in forza delle richiamate disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2025 in corso di definizione. Tale quantificazione verrà eseguita nell'ambito degli stanziamenti già resi disponibili per l'attuazione delle misure emergenziali ricomprese nel quadro del Piano degli interventi urgenti di cui all'OCDPC n. 948/2022, sulla base dello stato di attuazione dei medesimi in essere al momento della ricognizione, anche considerando le relative economie di spesa. Allo stato attuale, sulla base delle attività effettivamente attivate e in essere, le citate misure pianificate quantificano, per il 2024, un onere finanziario complessivo di euro 1.938.659,04 (personale a tempo determinato articolo 6, comma 1, OCDPC n. 951/22, euro 308.659,04; presidi territoriali articolo 1, OCDPC n. 954/22, euro 300.000,00; ulteriori professionalità, articolo 5, comma 4, OCDPC n. 951, euro 850.000,00 e, infine, prestazioni lavoro straordinario, articolo 3 e 5, OCDPC 951/22 euro 480.000,00). La rimodulazione di tali esigenze avverrà, in ogni caso, assicurando una sensibile riduzione e razionalizzazione delle diverse misure, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri pianificati per il 2024, utilizzato come parametro, e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per il 2025, nell'ambito delle risorse disponibili per tale annualità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, al comma 1, dispone che, in relazione agli eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, il supporto delle strutture operative di protezione civile, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (come prescritto dall'articolo 16, comma 3, del Codice della protezione civile), possa essere chiesto anche dal relativo Commissario straordinario incaricato (il sindaco di Roma). Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che le suddette attività di supporto possano essere effettuate nell'ambito delle risorse di competenza del Commissario straordinario di cui al DPCM 10 aprile 2024.*

Viene, altresì, disposto (commi 2 e 3) che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, dichiarato per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola

dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022, prorogato¹², da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare e disponibili, possa rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le relative misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico; il soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per il 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per il 2024 e, in ogni caso, nel limite massimo di 775.500 euro per il 2025. Alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate che la disposizione opera nell'ambito di un limite massimo di spesa e che dalla relazione tecnica attesta la neutralità finanziaria delle disposizioni.

La relazione tecnica, in particolare, afferma che la suddetta quantificazione verrà eseguita nell'ambito degli stanziamenti già resi disponibili per l'attuazione delle misure emergenziali ricomprese nel quadro del Piano degli interventi urgenti di cui all'OCDPC n. 948/2022, sulla base dello stato di attuazione dei medesimi in essere al momento della ricognizione, anche considerando le relative economie di spesa. Sul punto, viene evidenziato che allo stato attuale, sulla base delle attività effettivamente attivate e in essere, le citate misure pianificate quantificano, per il 2024, un onere finanziario complessivo di euro 1.938.659,04. La rimodulazione di tali esigenze avverrà, entro il limite massimo del 40% degli oneri pianificati per il 2024, utilizzato come parametro, ovvero nel limite massimo di 775.500 euro per il 2025¹³, nell'ambito delle risorse disponibili per tale annualità.

Articolo 4 commi 1-4 **(Disposizioni urgenti in materia di lavoro)**

Normativa vigente. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, come modificato dall'articolo 93, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga in modalità *transshipment* e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 81 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del

¹² Dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024.

¹³ Euro 1.938.659 *0,40 = euro 775.463

1994, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

Il successivo comma 7 prevede che al suddetto personale spetti l'indennità di mancato avviamento al lavoro nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024.

L'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 60 del 2024, in materia di politiche di coesione, modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 incrementando da 81 a 90 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e reca uno stanziamento supplementare, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2024, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Si ricorda inoltre che il comma 997 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevede che l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro il 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, un'analogo Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto. La durata dell'Agenzia non può superare i 36 mesi dalla data di istituzione. Ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, compresi quelli amministrativi, spetta l'indennità di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive pari a euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Le norme, novellando l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, estendono di 24 mesi (da 90 mesi a 114 mesi) il periodo di attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale¹⁴ (comma 1, lett. *a*). Viene quindi esteso il limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo, riferito al riconoscimento di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro ai lavoratori confluiti nelle predette Agenzie, per un ammontare di 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026 (comma 1, lettera *b*)).

Le norme novellano inoltre i commi 997 e 998 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), con l'effetto di estendere di 18 mesi (da 36 a 54 mesi) l'attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ai sensi dell'articolo modificato [comma 2, lettera *a*]). Contestualmente viene incrementato il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità ai lavoratori confluiti nelle predette agenzie a euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026 [comma 2, lettera *b*]). Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro

¹⁴ In attuazione dell'articolo modificato sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro.

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (comma 3).

Le norme integrano l'articolo 25-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148¹⁵, stabilendo che i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui al comma 1 dell'articolo modificato, accedono al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 324 della legge di bilancio 2021, istituisce un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, il medesimo comma, in un periodo successivamente abrogato, istituiva un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro.

L'articolo 11-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 abroga la disposizione istitutiva del programma GOL sopra richiamata e stabilisce che i relativi interventi sono attuati nell'ambito dell'omonimo programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

L'articolo 1, comma 324, della legge di bilancio 2021 stabilisce, inoltre, che con decreto ministeriale sono individuate le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, nonché ulteriori modalità applicative.

¹⁵ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto, di cui all'art. 4, c. 1 e 7, del D.L. 243/2016 - prestazioni (comma 1)		4,8	4,8			4,8	4,8			4,8	4,8	
Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto, di cui all'art. 4, c. 1 e 7, del D.L. 243/2016 - contribuzione figurativa (comma 1)		2,5	2,6									
Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Cagliari, di cui all'art. 4, c. 997 e 998, del D.L. 234/2021 – prestazioni (comma 2)		1,7	1,7			1,7	1,7			1,7	1,7	
Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate		1,0	1,0									

di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Cagliari, di cui all'art. 4, c. 997 e 998, del D.L. 234/2021 - contribuzione figurativa (comma 2)												
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, c. 1, l. a), del D.L. 185/2008 (comma 3)		9,9	10,1			7,0	7,1			7,0	7,1	

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri relativi ai commi da 1 a 3, afferma che la stima è stata condotta sulla base dei dati, sia rilevati dagli archivi gestionali dell'INPS che forniti dal MIT in data 5/12/2024, aggiornati a novembre 2024 circa le platee interessate alla norma.

La relazione tecnica fornisce uno schema che ricalca le precedenti relazioni tecniche ipotizzando l'invarianza delle platee. Sono stati considerati gli importi dei massimali di integrazione salariale attualmente vigenti e le retribuzioni giornaliere rispettivamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF settembre 2023 e nel Piano strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024. Non sono stati indicati gli oneri per l'assegno per nucleo familiare (ANF) in quanto sostituiti dal 1° marzo 2022 dall'Assegno universale Unico.

(importi in euro)

Anno	N° beneficiari	N° giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)		Retribuzione giornaliera (**)		Anno 2025			Anno 2026		
			2025	2026	2025	2026	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale Anno 2025	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale Anno 2026
Gioia Tauro	50	252	50,9	51,8	92,6	94,6	641.300	385.000	1.026.300	652.700	393.300	1.046.000
Taranto	321	252	50,9	51,8	79,9	81,7	4.117.400	2.132.900	6.250.300	4.190.200	2.180.900	6.371.100
Cagliari	130	252	50,9	51,8	92,2	94,2	1.667.500	996.800	2.664.300	1.697.000	1.018.400	2.715.400
Totale	501	252					6.426.200	3.514.700	9.940.900	6.539.900	3.592.600	10.132.500

*Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2024 (1.311,56 euro) (Circ. INPS n.25/2024) opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nella NADEF settembre 2023 e nel Piano Strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024.

**Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n.7/2021) opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nella NADEF settembre 2023 e nel Piano Strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024.

La relazione tecnica afferma che il comma 4 mira a ricomprendere tra i destinatari del Programma GOL anche coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà, in aggiunta alla previsione vigente che comprende i beneficiari di CIGS limitatamente alle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale. Tale previsione opera una ragionevole estensione dei beneficiari del Programma GOL, basata su valutazioni di tipo analogico e di razionalizzazione e maggior raccordo del Programma stesso con la normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, mantenendo immutato il quadro programmatorio esistente. La disposizione altresì agevola una programmazione meglio orientata in sede locale rendendo agibile nel Programma GOL la previsione di politiche attive destinate a lavoratori di specifici settori o filiere produttive sulla base della riscontrata necessità dalle Regioni (soggetti attuatori) d'intervenire in situazioni di criticità (ad es. *automotive* e suo indotto). L'estensione della suddetta misura del Programma GOL anche a coloro ai quali è applicato il contratto di solidarietà, non comporta un aggravio alla finanza pubblica, in quanto l'intero Programma è finanziato con fondi PNRR (quindi, risorse già stanziare).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono di 24 mesi l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Gioia Tauro e di Taranto, ed estendono il limite di spesa per l'indennità erogata ai lavoratori confluiti nelle predette Agenzie, per un ammontare di

7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026 (comma 1). Le norme prevedono altresì un'estensione di 18 mesi per l'Agenzia omologa istituita a Cagliari e incrementano il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità a euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026 (comma 2). I relativi oneri sono quindi quantificati complessivamente in 9.940.900 euro per l'anno 2025 e in 10.132.500 euro per l'anno 2026 (comma 3).

La relazione tecnica riporta le ipotesi e i parametri alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennità ai lavoratori portuali negli anni 2025 e 2026. Sulla stima, risultante in parte da rilevazioni su banche dati amministrative, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli incrementi di spesa sono configurati come limite massimo di spesa e che la quantificazione è in linea con le relazioni tecniche riferite alle precedenti proroghe.

Le norme, inoltre, estendono ai lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 25-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, l'accesso al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (comma 4).

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare atteso che:

- gli interventi del programma GOL sono attuati, ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, nell'ambito dell'omonimo programma GOL di cui alla Missione 5 del PNRR;
- il decreto attuativo del suddetto programma di cui all'articolo 1, comma 324, della legge n. 178 del 2020 prevede la definizione delle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa;
- la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta un aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'intero Programma è finanziato con fondi PNRR.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e a 10.132.500 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (rectius Fondo sociale per occupazione e formazione) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, si rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione

dello Stato per il triennio 2025-2027¹⁶, una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a 1.932.061.713 euro per l'anno 2025, a 1.746.183.713 euro per l'anno 2026 e a 1.608.785.713 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, si segnala l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 4, commi da 5 a 7 **(Disposizioni in materia di Uffici di diretta collaborazione del** **Ministero del lavoro)**

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, per il coordinamento delle relative attività di gestione, per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, individui, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisca una apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 34-ter, del decreto legge n. 152 del 2021, al fine di fornire tra l'altro, supporto alla suddetta Unità di missione, ha autorizzato il Ministero del lavoro ad assumere a tempo determinato un (ulteriore) contingente di 10 unità di personale non dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e da inquadrare nell'Area III-F1 incrementando a tal fine le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero. I relativi oneri sono indicati pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (comma 1). Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, vengono incrementate, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, le risorse stanziare sul capitolo 1003 (competenze fisse e accessorie al netto dell'IRAP), piano di gestione 3 (competenze accessorie agli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari al lordo gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore) e piano di gestione 5 (contributi sociali a carico del datore di lavoro su competenze accessorie), e sul capitolo 1008 (somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), piano di gestione 2 (IRAP su competenze accessorie), dello stato di previsione del Ministero del lavoro, rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541

¹⁶ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027", pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

euro e di 36.016 euro, per un importo complessivo annuo di euro 562.277. La relazione tecnica di passaggio relativa al suddetto decreto legge, con riguardo al comma 1 dell'articolo 34-ter riferisce che l'onere, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, è stato quantificato in base al trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato (10 unità da assumere a tempo determinato con decorrenza 1° gennaio 2022- 31 dicembre 2024). In merito al comma 2 la medesima relazione tecnica precisa che il disposto incremento di risorse interessa, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, il capitolo 1003, piani di gestione 3 e 5, e il capitolo 1008, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e sono destinate all'indennità accessoria del personale già assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro (per un numero complessivo di 106 unità).

L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 132 del 2023 ha incrementato il contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro (provenienti da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPCM 20 gennaio 2015, n. 77) di venti unità. I relativi oneri riferiti al solo trattamento accessorio, poiché riferiti al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, sono indicati dalla norma pari ad euro 388.000 euro annui a decorrere dal 2024. La relazione tecnica di passaggio relativa al suddetto decreto-legge, con riguardo alla disposizione in parola, riferisce che il relativo onere è stato quantificato tenendo conto delle unità previste in aumento e simulando una distribuzione delle fasce proporzionata agli importi attuali, in incremento percentuale rispetto agli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di spesa relativi all'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.

Le norme recano le seguenti autorizzazioni di spesa:

- euro 562.277 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro al fine di proseguire nell'attuazione del PNRR e di continuare a fornire supporto all'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento del PNRR prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (comma 5).
- euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia¹⁷ (comma 6).

Gli oneri derivanti dai commi 5 e 6, sono indicati pari a euro 1.023.524 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e agli stessi si provvede mediante

¹⁷ Ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023.

corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro¹⁸ (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Proroga risorse in favore del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro (attuazione interventi PNRR) - indennità accessoria (comma 5)		0,6	0,6			0,6	0,6			0,6	0,6	
Proroga risorse in favore del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro (attuazione riorganizzazione del Ministero) - indennità accessoria (comma 6)		0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5	
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga risorse in favore del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro (attuazione interventi PNRR) - indennità accessoria – effetti riflessi (comma 5)						0,3	0,3			0,3	0,3	
Proroga risorse in favore del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro (attuazione riorganizzazione del Ministero) - indennità accessoria – effetti riflessi (comma 6)						0,2	0,2			0,2	0,2	
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro (comma 7)		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.

Riguardo al **comma 5**, la relazione tecnica evidenzia che la norma prevede la proroga delle risorse stanziato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro con l'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR). La disposizione si limita a prorogare, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse attualmente stanziato dal citato articolo 34-ter, comma 2, sul capitolo

¹⁸ Di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

1003, p.g. 3 e 5 e capitolo 1008, p.g. 2 rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro, per una spesa complessiva di euro 562.277 che viene contestualmente autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Sul punto, la relazione tecnica rappresenta, inoltre, che con l'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 132 del 2023 in sede di aumento di 20 unità del contingente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, gli oneri derivanti da tale incremento sono stati stimati in euro 388.000, assumendo come onere medio per ogni singola unità di personale assegnata agli Uffici di diretta collaborazione, quanto attualmente previsto sino al 31 dicembre 2024, ovvero lo stanziamento incrementato per effetto del richiamato decreto legge n. 152 del 2021.

Per quanto riguarda il comma 6, la relazione tecnica riferisce che, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli Uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero del lavoro in conseguenza del decreto-legge n. 75 del 2023, sono stanziati risorse sul capitolo 1003 per importi pari a 347.586 euro per il p.g. 3, pari a 84.115,05 euro per il p.g. 5 e sul capitolo 1008, p.g. 2 pari a 29.545,01 euro, per una spesa complessiva di euro 461.247 che viene contestualmente autorizzata dalla norma per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La relazione tecnica prosegue rilevando che, la proroga dell'incremento si pone in continuità con le scelte effettuate già dal legislatore, prima con il decreto-legge n. 152 del 2021 i cui effetti scadranno il 31 dicembre 2024, nonché con le successive previste dal decreto-legge n. 132 del 2023 che ha recentemente previsto un ulteriore incremento di 20 unità i cui oneri, come già evidenziato, tengono conto del fabbisogno finanziario complessivo che occorre oggi per tutto il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. La relazione tecnica evidenzia che, l'eventuale mancata proroga delle risorse previste dal decreto-legge n. 152 del 2021 di cui al comma 5 non solo, vanificherebbe di fatto il nuovo incremento delle unità di personale effettuato con il decreto-legge n. 132 del 2023, in quanto renderebbe la nuova disposizione inattuabile, ma al contempo, impedirebbe lo svolgimento ordinario delle funzioni finora svolte. Inoltre, il mancato stanziamento delle risorse di cui al comma 6 non consentirebbe di assicurare la piena attuazione del processo di riorganizzazione in atto e l'espletamento delle ulteriori funzioni assegnate al Ministero.

Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, al comma 7, è previsto uno stanziamento complessivo pari a 771.306,00 euro e 186.656,05 euro sul capitolo 1003, p.g. 3 e 5 e di 65.561,01 euro sul capitolo 1008, p.g. 2, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026. L'onere complessivo è pertanto pari a **euro 1.023.524** per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La relazione tecnica, in apposite tabelle per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, quantifica i suddetti incrementi complessivi in relazione all'integrazione dell'indennità accessoria attribuita al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro.

In base a tali tabelle le disposizioni interessano un totale di 126 unità di personale, di cui 110 negli Uffici di diretta collaborazione e 16 nelle segreterie dei Sottosegretari di Stato. L'onere è ottenuto moltiplicando l'importo unitario delle competenze accessorie per fasce per le unità di personale presenti in ciascuna fascia, ottenendo un totale annuo di competenze accessorie pari a 1.957.800 euro, su cui vengono calcolate:

- le ritenute previdenziali applicando l'aliquota del 24,20%, per un totale di 473.787,60 euro;
- l'IRAP applicando l'aliquota di 8,50%, per un totale di 166.413,00 euro, per un onere complessivo annuo pari a 2.598.000,60 euro.

In base ai suddetti dati, l'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame, considerati gli stanziamenti nei piani gestionali interessati al primo gennaio 2025, rende necessario uno stanziamento di risorse complessive pari a circa 1.023.524 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di euro 562.277 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro per le finalità attuative del PNRR e per il supporto all'Unità di missione per il coordinamento del PNRR di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (comma 5). Viene, altresì, autorizzata l'ulteriore la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di garantire l'attuazione del processo di riorganizzazione in atto del Ministero del lavoro (comma 6). Gli oneri derivanti dai commi 5 e 6, sono indicati complessivamente pari ad euro 1.023.524 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 7).*

Con riguardo al comma 5, la relazione tecnica precisa che la disposta autorizzazione di spesa si limita a prorogare, per un medesimo importo annuo, lo stanziamento già autorizzato fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021 in favore del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro.

Lo stanziamento previsto dal comma 6, prosegue la relazione tecnica, è anch'esso destinato al personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui trattasi e consentirebbe di assicurare la piena attuazione del processo di riorganizzazione in atto e l'espletamento delle ulteriori funzioni

assegnate al Ministero. La relazione tecnica quantifica gli importi delle suddette autorizzazioni di spesa in relazione all'integrazione dell'indennità accessoria attribuita al summenzionato personale fornendo i sottostanti dati e parametri di riferimento.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che la misura interessa un totale di 126 unità di personale, di cui 110 negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 16 delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. L'onere è ottenuto moltiplicando l'importo unitario delle competenze accessorie (indennità) per le unità di personale ripartite per fasce funzionali. Sull'importo netto dell'onere ottenuto sono computate le ritenute previdenziali, per un'aliquota del 24,20% e le ritenute erariali (IRAP) per un'aliquota di 8,50%.

Al riguardo, nel rilevare che gli importi delle spese autorizzate si configurano come limiti massimi e che i dati e parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della relativa quantificazione, ne consentono la verifica e la conferma, appare comunque opportuno un chiarimento in merito alle finalità dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6. Mentre infatti l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 appare destinata, sulla base di quanto si evince dal testo della disposizione e dalla relazione tecnica, a prorogare per il biennio 2025-2026 il trattamento accessorio riconosciuto al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, per quanto riguarda invece gli oneri previsti al comma 6, dovrebbe essere chiarito se essi siano riconducibili, come sembrerebbe emergere dalla relazione tecnica, ma non dal testo della disposizione, a un ulteriore incremento del citato trattamento accessorio da riconoscere al medesimo personale - e per lo stesso biennio - in ragione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero di cui trattasi, e dovrebbe essere in questo caso valutata l'opportunità di integrare in tal senso il contenuto della disposizione.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.*

In particolare, si rammenta che tale ultima disposizione prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reinscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura sono quelle iscritte sul capitolo 1080 dello stato di previsione del richiamato Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che - in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027¹⁹ - reca una dotazione iniziale di 11.915.550 euro per l'anno 2025 e di 10.068.067 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Nel segnalare che, anche alla luce del dettato dell'articolo 34-ter, comma 5, della richiamata legge n. 196 del 2009, sotto il profilo formale appare opportuno prevedere l'utilizzo del "Fondo di parte corrente" - anziché delle "risorse di parte corrente"- iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rileva che le risorse di cui si prevede l'utilizzo non risultano previamente destinate all'attuazione di specifiche finalità e appaiono congrue rispetto agli oneri da fronteggiare, ferma restando l'opportuna di una conferma da parte del Governo in ordine alla loro effettiva disponibilità.

Articolo 5, commi 1 e 2

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture - Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque)

Normativa previgente. L'articolo 95, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1). All'Autorità sono attribuite, tra le altre, tutte le funzioni e le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare (comma 2). In ragione dell'esercizio delle relative funzioni è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui 2 unità di livello dirigenziale generale, 6 unità di livello dirigenziale non generale e 92 unità di livello non dirigenziale. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del suddetto personale (comma 5). L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto interministeriale sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Gli oneri derivanti dell'istituzione dell'autorità vengono quantificati in euro 1,5 milioni per il 2020 e

¹⁹ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027", pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

in euro 5 milioni a decorrere dal 2021, e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto legge (comma 16).

La norma trasferisce²⁰ all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque²¹ i compiti e le funzioni del Commissario straordinario per il completamento del sistema MOSE per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia²² (di cui viene contestualmente disposta la cessazione dell'attività²³) unitamente alla risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).

Il **comma 1** prevede, altresì, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario trasmetta all'Autorità e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle suddette risorse.

Il Presidente della suddetta Autorità è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 (6 unità di personale), entro una percentuale del 50 per cento, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020; risorse destinate, nell'assetto già vigente, a garantire l'operatività dell'Autorità medesima (comma 2).

Si rammenta che l'**articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001** consente il conferimento a tempo determinato a soggetti, anche privati, di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al **comma 1**, conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò in quanto le attività trasferite all'Autorità saranno svolte dalla stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene al

²⁰ A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

²¹ Di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020.

²² Di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019.

²³ A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

dettaglio delle funzioni e dei compiti che saranno trasferite all'Autorità, la relazione tecnica evidenzia che, come da ultima relazione di rendicontazione trasmessa a novembre 2024 dal Commissario straordinario, considerato l'avvenuto completamento delle opere necessarie alla funzionalità delle bocche di porto e che il cronoprogramma del Commissario Straordinario stabilisce il termine per il completamento delle rimanenti opere entro il 2025, si ritiene che l'Autorità sarà chiamata, oltre che a proseguire il monitoraggio delle attività in corso, a garantire il proseguimento della fase di avviamento, alla prosecuzione delle attività propedeutiche al collaudo e alla consegna dell'opera. Quanto al comma 2 la relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stessa rammenta, altresì, che l'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone uno stanziamento specifico per gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo relativi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità, quantificati in euro 1,5 milioni per il 2020 ed euro 5 milioni a decorrere dal 2021. Le relative risorse sono stanziare sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La **relazione illustrativa** precisa che l'intervento in esame è volto a semplificare l'assetto amministrativo relativo al funzionamento, alla manutenzione e al completamento delle opere del MOSE, nonché contenere i relativi costi complessivi. Ciò in quanto, a seguito dell'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, per effetto del decreto-legge n. 104 del 2020, della nomina del Presidente e del suo insediamento, i soggetti istituzionali interessati dal funzionamento e dalla gestione dell'opera risultano molteplici con competenze spesso sovrapponibili.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame trasferisce all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario straordinario per il completamento del sistema MOSE per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, di cui viene contestualmente disposta la cessazione dell'attività. L'Autorità provvede allo svolgimento delle relative funzioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). L'Autorità è altresì autorizzata a conferire il 50 per cento degli incarichi dirigenziali non generali già autorizzati (6 unità di personale) dal comma 10 dell'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha istituito l'organismo in riferimento, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001²⁴. La misura è disposta a valere sulle risorse

²⁴ Si ricorda che tale disposizione consente l'attribuzione, tra l'altro, di incarichi dirigenziali non generali a tempo determinato a soggetti, anche privati, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di II fascia dei ruoli.

autorizzate dal comma 16 dell'articolo 95, del richiamato decreto-legge (euro 5 milioni a decorrere dal 2021), destinate in base alla già vigente normativa a garantire l'operatività dell'Autorità medesima anche sotto il profilo degli assetti organici del personale²⁵ (comma 2). La relazione tecnica riferisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, precisando, con riguardo al comma 1, che le attività trasferite all'Autorità saranno svolte dalla stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che, quanto al completamento delle opere del MOSE entro il 2025, l'Autorità sarà chiamata, oltre che a proseguire il monitoraggio delle attività in corso, a garantire il proseguimento della fase di avviamento, alla prosecuzione delle attività propedeutiche al collaudo e alla consegna delle previste opere. In merito al comma 2 la relazione tecnica attesta la neutralità finanziaria della previsione, confermando che lo stanziamento vigente, pari a 1,5 milioni per il 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, consente di far fronte alle attività istituzionali dell'Autorità.

Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni.

Articolo 5, commi da 3 a 5

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture – Commissario straordinario per il ripristino dell'impianto funiviario di Savona)

Normativa previgente. L'articolo 94-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, nell'ambito delle attività di ripristino dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., ha disposto che, in caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualità di Commissario straordinario, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici (comma 7-bis, primo periodo). Il suddetto termine è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino a non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario (comma 7-bis, secondo periodo). Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario (comma 7-bis, terzo periodo). Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 7-bis, quinto periodo). Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della suddetta procedura, la

²⁵ Come determinati dal comma 10 dell'articolo 95, del decreto-legge n. 104 del 2020.

regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con DPCM si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di cui al comma *7-quater* (comma *7-ter*). Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti, con oneri a carico delle risorse di cui al comma *7-quinquies* nel limite massimo di spesa di 70.000 euro per il 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma *7-quater*). Gli oneri derivanti dai commi *7-bis* e *7-ter* sono quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per il 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dal 2023, e agli stessi si provvede, tra l'altro, quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dal 2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni (comma *7-quinquies*). I commi da *7-bis* a *7-quinquies* sono stati aggiunti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 68 del 2022. La relazione tecnica relativa al decreto-legge da ultimo citato, con riguardo alle annualità a decorrere dal 2023 riferisce che le risorse, nel limite massimo di 5,6 milioni di euro, sarebbero state utilizzate, in tutto o in parte, nell'ambito del nuovo rapporto concessorio laddove si necessiti di dare una sovvenzione all'esercizio, ovvero, qualora non fosse stato possibile individuare un nuovo concessionario, all'esito della procedura di cui al comma *7-bis* e la regione Liguria fosse subentrato allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario.

La norma apporta specifiche novelle ai commi *7-bis* e *7-quinquies* dell'articolo *94-bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 che reca disposizioni per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona - San Giuseppe di Cairo in concessione alla società Funivie S.p.a. nell'ambito della gestione commissariale ricondotta, per effetto della medesima disposizione, nella responsabilità del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Le disposizioni, in particolare:

- intervengono sul primo e sul secondo periodo del comma *7-bis* per consentire la proroga per un periodo massimo di quarantotto mesi (ventiquattro nell'assetto previgente) della gestione diretta del Commissario straordinario; prevedendo, altresì, che l'ulteriore possibilità di proroga effettuabile con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario possa essere disposta fino a non oltre il 31 dicembre 2026 (31 dicembre 2024 nell'assetto previgente) [comma 3, lettera *a*]);

- modificano il relativo dispositivo di copertura, recato dal comma 7-*quinquies* al fine di adeguarlo alla suddetta novella. Nello specifico, il limite massimo di spesa di euro 5.600.000 a decorrere dal 2023, previsto nell'assetto già vigente, viene portato ad euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla copertura di tale importo (euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026) si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni [comma 3, lettera *b*) e lettera *b-bis*]).

Viene, altresì, disposto che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge in esame, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, vengano trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-*quinquies* dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020²⁶. A tal fine, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, tra l'altro, può nominare un sub-commissario, il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (massimo 100.000 euro annui, di cui massimo 50.000 euro annui per la parte fissa e massimo 50.000 euro annui per la parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi) e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione (comma 4). Gli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020 (euro 5.000.000 annui dal 2021 al 2034 per il sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari) (comma 5).

²⁶ Dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Compenso spettante al Sub commissario per le attività riguardanti l'assetto gestionale dell'impianto funiviario Savona – S. Giuseppe di Cairo (comma 4)		0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1	
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Compenso spettante al Sub commissario per le attività riguardanti l'assetto gestionale dell'impianto funiviario Savona – S. Giuseppe di Cairo – effetti riflessi (comma 4)						0,0	0,0			0,0	0,0	
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178/2020 (comma 5)		0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1	

La **relazione tecnica** riferisce che, in considerazione della imminente scadenza del periodo di durata della gestione diretta del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, le disposizioni sono volte a consentire la continuità delle attività riguardanti l'attuale assetto gestionale dell'impianto funiviario e, dunque, il completamento delle attività in corso di esecuzione per poter avviare le procedure di gara per un nuovo affidamento in concessione a privati della funivia in argomento. In particolare con il **comma 3** viene prorogata di quarantotto mesi la gestione diretta del Commissario straordinario, con possibilità di prevedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un 'ulteriore proroga, qualora strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario, non oltre il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica evidenzia che, alla luce dei nuovi assetti istituzionali e al fine di un maggior coordinamento e sinergia con l'amministrazione regionale, attesa anche la valenza ferroviaria dell'impianto di Savona (deposito e raccordo con la rete ferroviaria nazionale), la proposta in esame prevede, al **comma 2**, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, che, alla data di entrata in vigore della disposizione proposta, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario, di cui al medesimo articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria, mantenendo la possibilità di nomina, da parte dello stesso Commissario, di un sub-commissario il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario. Il compenso del

sub-commissario può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, nel limite di 75.000 mila euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per gli anni 2025 e 2026.

Gli oneri derivanti dalla proroga della gestione in argomento, sono pari a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che risultano ridotti rispetto alla legislazione vigente in quanto, nell'ambito dello svolgimento di tali attività, si è verificato un efficientamento gestionale che consente il prosieguo della gestione diretta con risorse pari a euro 4.900.000 annui.

La relazione tecnica fornisce un quadro (riportato a seguire) delle risorse correnti suddiviso tra disponibilità a legislazione vigente (stanziamenti), erogazioni effettuate (pagamenti) e residui di stanziamento al netto degli impegni/pagamenti emessi.

Anno	(euro)		
	Stanziamento	Pagamenti	Residuo
2022	7.00.000	7.00.000	0,0
2023	5.600.000	5.600.000	0,0
2024	5.600.000	5.600.000	0,0
2025	4.909.083		
2026	4.909.083		
2027	4.909.083		

Le finalità dello stanziamento di cui al comma 7-*quinquies* rimangono invariate e, pertanto, le stesse saranno trasferite, al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.

Con riguardo al comma 5 viene precisato che le risorse di copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 4 sono allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul capitolo 1305 che per i predetti anni presenta una disponibilità sufficiente di risorse il cui utilizzo, per la finalità di cui trattasi, non compromette il raggiungimento della finalità originaria della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame novella i commi 7-bis e 7-*quinquies* dell'articolo 94-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 che disciplina il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona - San Giuseppe di Cairo, in concessione alla società Funivie S.p.a., attribuendo, a tal fine, le funzioni di Commissario straordinario al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Le novelle del comma 7-bis consentono la proroga per un periodo massimo di quarantotto mesi (ventiquattro nell'assetto previgente)

della gestione diretta del Commissario straordinario; prevedendo, altresì, che l'ulteriore possibilità di proroga effettuabile per il completamento delle procedure di individuazione di un nuovo concessionario possa essere disposta fino a non oltre il 31 dicembre 2026 (31 dicembre 2024 nell'assetto previgente) [comma 3, lett. a)]. Viene, inoltre, modificato il comma 7-quinquies prevedendo che il limite massimo di spesa di euro 5.600.000 a decorrere dal 2023, previsto nell'assetto già vigente, ai fini della copertura del comma 7-bis e 7-ter venga portato ad euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 [comma 3, lettera. b) e lettera b-bis)].

Viene, altresì, disposto che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge in esame, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario vengano trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al summenzionato comma 7-quinquies. Il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario può, inoltre, nominare un sub-commissario, il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (massimo 100.000 euro annui, di cui massimo 50.000 euro annui per la parte retributiva fissa e massimo 50.000 euro annui per quella variabile). I relativi oneri sono quantificati nel limite di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione (comma 4).

Con riguardo alla rideterminazione (in riduzione di euro 700.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 5.600.000 a decorrere al 2027) del limite di spesa previsto dal comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto legge n. 18 del 2020 per far fronte agli oneri della gestione commissariale di cui al novellato comma 7-bis della medesima disposizione del citato decreto legge nonché a quelli di cui al comma 7-ter del medesimo decreto-legge, concernenti l'eventuale trasferimento alla Liguria della gestione della funivia in caso di mancata individuazione del nuovo concessionario, con contestuale trasferimento delle relative risorse, si evidenzia, altresì, quanto segue:

- con specifico riferimento alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 7-bis, andrebbero fornite informazioni in merito all'efficientamento gestionale che, secondo la relazione tecnica, consentirebbe la proroga della gestione diretta in argomento con un onere di 4.900.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, anziché di 5.600.000 di euro come previsto a legislazione vigente, posto che come risulta dalla stessa relazione tecnica, lo stanziamento vigente per ciascun anno dal 2022 al 2024 è stato integralmente utilizzato;*
- in merito al comma 7-ter, disposizione non modificata dalle norme in esame anche considerato quanto disposto dal comma 4, si rammenta che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 68 del 2022, che ha introdotto, tra l'altro il suddetto comma 7-ter, riferiva che le*

risorse, attribuite in via permanente nel limite massimo di euro 5.600.000 (a decorrere dal 2023 nel testo già vigente), sarebbero state utilizzate, tra l'altro, qualora non fosse stato possibile individuare un nuovo concessionario e la regione Liguria fosse conseguentemente subentrata allo Stato quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Alla luce di quanto testé rilevato, non appaiono pertanto evidenti le ragioni che dovrebbero giustificare la soppressione della summenzionata attribuzione permanente di risorse, posto che i presupposti che la giustificavano appaiono ancora sussistenti.

Appare inoltre opportuno che venga chiarita la ragione della mancata indicazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dei suddetti risparmi di spesa pari a 700.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 5.600.000 a decorrere al 2027.

Infine, in merito alla determinazione del compenso del sub commissario appare necessario che venga chiarito per quale ragione, a fronte di un onere massimo di 75 mila euro lordi, per ciascun degli anni 2025 e 2026, previsto dalla disposizione in esame, venga richiamato l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 che invece individua, per la determinazione del compenso dei titolari di specifiche gestioni commissariali, un importo massimo per 100.000 euro annui.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.*

Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato una spesa pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale.

In proposito, si osserva che le citate risorse sono iscritte sul capitolo 1305²⁷ dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che - in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027²⁸ - reca una dotazione

²⁷ Denominato "Somme da destinare alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci nonché agli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale".

²⁸ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno

iniziale di 3.087.500 euro per l'anno 2025, di 3.562.500 euro per l'anno 2026 e di 4.512.500 euro per l'anno 2027.

Ciò premesso, preso atto delle precisazioni contenute nella relazione tecnica, secondo cui le risorse impiegate a copertura risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere il raggiungimento delle finalità originarie sottese all'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, non si formulano osservazioni.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche)

Le norme novellano gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, inserendo la prevenzione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche nell'elenco degli interventi tra i quali è ripartita la quota a diretta gestione statale dell'8 per mille per cui non è stata effettuata espressamente la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Si ricorda che la norma prevedeva già il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche tra i predetti interventi, senza fare espressa menzione della prevenzione degli stessi fenomeni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, *si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono anche la prevenzione dalle dipendenze patologiche – in aggiunta al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche previsto a legislazione previgente - nell'elenco degli interventi tra i quali è ripartita la quota a diretta gestione statale dell'8 per mille per cui non è stata scelta la destinazione dai contribuenti.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027", pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

Normativa vigente. L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023, elimina il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e inserisce una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al quarto mandato consecutivo. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017 prevede la medesima disciplina per gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche. Si ricorda, infine, che l'articolo 6 della legge n. 14 del 1978 detta norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici prevedendo, tra l'altro, che il presidente di un ente pubblico non possa essere confermato nella carica per più di due volte.

Le norme prevedono che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 - che tra elimina il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e prevede una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al quarto mandato consecutivo - e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 - che prevede la medesima disciplina per le federazioni sportive paralimpiche - si interpretano nel senso che tali disposizioni non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che prevede invece che il presidente di un ente pubblico non possa essere confermato nella carica per più di due volte.

Si prevede, altresì, che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge tali enti adottino ogni atto necessario ad indire nuove elezioni; in caso contrario, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, un commissario straordinario che vi provvede. A quest'ultimo può essere riconosciuto un compenso in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico dell'ente medesimo.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La **relazione tecnica** rileva che l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 nella sua recente modifica, ad opera del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, ha eliminato il limite ai mandati

consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e inserito una procedura aggravata qualora il presidente si candidasse al quarto mandato consecutivo. Questa norma, tuttavia, se trova compiutamente applicazione per i vertici delle federazioni sportive che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non può trovare applicazione per i vertici di quelle Federazioni che sono anche Enti pubblici (segnatamente ACI, AeCI e UITS – Unione italiana tiro a segno) per i quali, in caso di norme contrastanti, come nel caso di specie, non può che prevalere la natura di ente pubblico e l'applicazione della normativa conseguente. La normativa primaria di riferimento è la legge 24 gennaio 1978 n.14, che detta norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e che all'articolo 6 dispone, tra l'altro, che la persona nominata quale presidente di un ente pubblico possa essere confermata nella carica per non "più di due volte". Quest'ultima disposizione, giusta il suo univoco tenore letterale, si applica certamente nei casi in cui la legge n. 14 prevede l'espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, come nel caso degli enti pubblici che sono anche federazioni sportive.

La norma si rende necessaria e urgente in quanto il 31 dicembre 2024 scade il quadriennio olimpico e gli enti pubblici di cui trattasi, essendo anche federazioni sportive, devono rinnovare i propri vertici in conformità alla normativa primaria di riferimento. Per le federazioni che non provvedono a indire nuove elezioni in conformità alla normativa vigente.

La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico degli enti pubblici commissariati.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 (che elimina il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive e prevede una procedura aggravata qualora il presidente si candidi al quarto mandato consecutivo) e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (che prevede la medesima disciplina per le federazioni sportive paralimpiche) si interpretano nel senso che tali disposizioni non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che prevede che il presidente di un ente pubblico non possa essere confermato nella carica per più di due volte.*

Si prevede, inoltre, che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tali enti debbano indire nuove elezioni; qualora ciò non avvenga, il Presidente del Consiglio dei ministri²⁹ nomina un apposito commissario straordinario. A quest'ultimo può essere riconosciuto un compenso in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico dell'ente medesimo.

Ciò stante, appare necessario che il Governo assicuri che gli enti pubblici che, per effetto della disposizione in esame, dovranno indire nuove elezioni rechino nei propri bilanci le occorrenti risorse per farvi fronte nonché per provvedere al compenso da corrispondere al commissario straordinario, nel caso in cui si debba provvedere alla sua nomina.

Articolo 8

(Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

Normativa vigente. L'articolo 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine) del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, impone al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. la realizzazione di una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di compravendita di lungo termine di energia rinnovabile (comma 1). In tale prospettiva, è altresì riconosciuta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la facoltà di fornire indirizzi al GME, affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria (comma 2). È, inoltre, affidata a Consip S.p.A. la definizione, con il supporto di GSE, di uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. L'adesione a detti schemi di accordo si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione (comma 4). È altresì disposto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)³⁰ integri le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge

²⁹ O, in alternativa, l'Autorità politica delegata in materia di sport.

³⁰ La legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha conferito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati, oltre a quelli già previsti per tale ente dalla normativa precedente. Si rammenta che lo stesso, avendo mutato più volte denominazione e acquisiti progressivamente nuovi compiti, è stato istituito dalla legge n. 481 del 1995 come Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in qualità di soggetto regolatore dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale liberalizzati ad opera delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità.

n. 124 del 2017, in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di cui sopra, da realizzarsi a cura di GME (comma 5).

Le norme, integrando l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021 con due commi aggiuntivi (*2-bis* e *2-ter*), introducono un sistema di garanzie per la mitigazione dei rischi di controparte connessi alla stipula dei contratti a lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile, nell'ambito della piattaforma organizzata sviluppata dal Gestore dei mercati energetici (GME). In particolare:

- la disposizione di cui al comma 2-bis, ai fini dello sviluppo dei predetti contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato, affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica³¹ la definizione delle modalità e delle condizioni in base alle quali il Gestore dei servizi energetici (GSE) assume, nei limiti fissati dalla norma medesima, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito dallo stesso decreto con cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva la disciplina della piattaforma di mercato di cui al comma 2 del medesimo articolo 28, nonché delle modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dalla disposizione di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 28. La medesima disposizione precisa anche che il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza sia definito dall'ARERA. È altresì prevista apposita clausola di neutralità finanziaria con riguardo alle predette attività e, al riguardo, viene precisato che l'ARERA e il GSE svolgono le stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la disposizione di cui al comma 2-ter configura gli oneri derivanti dalla citata previsione – pari a 45 milioni di euro annui – in termini di limite di spesa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e ne individua la copertura finanziaria nel corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020³², destinata al Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica.

³¹ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

³² Il decreto legislativo n. 47 del 2020 è stato emanato in attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10

A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23.

Al riguardo, si rammenta che il citato decreto legislativo n. 47 del 2020, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/410, opera un aggiornamento complessivo della disciplina precedente in materia di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra recata dal decreto legislativo n. 30 del 2013. In proposito, l'articolo 23 (Messa all'asta delle quote) disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO₂ equivalente attraverso la vendita all'asta, le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa, tra cui lo sviluppo di energie rinnovabili [comma 7, lettera c)]. Con particolare riferimento ai proventi derivanti dall'assegnazione delle quote delle aste, il citato articolo 23 ne prevede il versamento al GSE per il successivo trasferimento ad apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro (comma 3), nonché l'attribuzione:

- del 50% dei proventi complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e trasporti (comma 4);
- del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 5).

La **relazione illustrativa** precisa che le norme in esame sono funzionali all'attuazione della riforma n. 4 del capitolo *Repower* del PNRR. Essa concerne la predisposizione di un sistema di garanzie volto a mitigare il rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (c.d. PPA), mediante l'adozione della normativa primaria entro il terzo trimestre 2024 e delle norme attuative entro la fine del 2024, al fine di ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti. In proposito, la relazione illustrativa riporta il contenuto prescrittivo della citata riforma: i) previsione che ciascun contraente assicuri una copertura parziale del controvalore dei contratti mediante strumenti di garanzia previsti dalla regolazione del mercato elettrico; ii) introduzione di misure per mitigare il rischio di default, compresi requisiti e vincoli per i contraenti e sanzioni in caso di inadempimento del produttore; iii) individuazione di un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che subentri alla controparte in default e assicuri l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte in *bonis*. Al riguardo, la relazione illustrativa

maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché in adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

aggiunge che le predette norme risultano coerenti con il Regolamento (UE) 2024/1747, il quale opera un miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, prevedendo all'articolo 19-*bis* (Accordi di compravendita di energia elettrica) che gli Stati membri assicurino, in modo coordinato, la disponibilità e l'accessibilità di strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità al pertinente diritto dell'Unione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La **relazione tecnica** descrive il funzionamento del sistema di garanzie per la mitigazione dei rischi di controparte associati alla stipula dei contratti a lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile (PPA) di cui al comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introdotto dalle norme in esame. In proposito, precisa che il GME, in qualità di controparte centrale del nuovo mercato, richiederebbe ad ogni operatore di garantire mediante gli strumenti di garanzia previsti sul mercato elettrico, una parziale copertura del controvalore dei contratti, stimando l'esposizione associata alle posizioni assunte in acquisto e vendita derivanti dalle negoziazioni a lungo termine tra gli operatori nell'ambito della suddetta piattaforma. Tuttavia, per contratti di così lunga durata, gli strumenti di garanzia previsti per l'accesso al mercato elettrico potrebbero non essere sufficienti per mitigare il rischio di default ad un livello tale da promuovere la diffusione di tali contratti. Il sistema di garanzie nel mercato organizzato dei PPA – prosegue la RT – dovrà quindi basarsi su un adeguato temperamento tra l'esigenza di garantire il buon fine dei pagamenti per l'intera vita del contratto e la non eccessiva onerosità per i contraenti, per evitare l'introduzione di barriere all'entrata al mercato stesso, da qui l'esigenza di individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di operatore di ultima istanza (il GSE). L'operatore di ultima istanza subentra alla controparte inadempiente così da garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte in *bonis*. Le garanzie escusse dal GME alla controparte inadempiente sarebbero riversate all'operatore di ultima istanza, il GSE, a copertura degli oneri sostenuti per la presa in carico della posizione. A tale riguardo, si prevede che la garanzia di ultima istanza del GSE sia coordinata con il sistema di garanzie predisposto nell'ambito della disciplina della piattaforma organizzata di cui all'articolo 28

del decreto legislativo n. 199 del 2021 e le modalità di intervento del GSE si basano su criteri di mercato e di contenimento del rischio di inadempimento al fine di limitare l'intervento del GSE e l'esposizione del sistema. La disposizione prevede in particolare che siano definiti, nell'ambito della disciplina della suddetta piattaforma da parte del GME, requisiti e obbligazioni per i contraenti nonché misure disciplinari in caso di inadempimento, con l'obiettivo di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei contraenti durante la vita dei contratti, anche attraverso requisiti di qualificazione dei soggetti e degli impianti e di affidabilità finanziaria. Per l'accesso alla garanzia di ultima istanza del GSE si prevede un corrispettivo a carico dei contraenti. La RT conclude riportando il contenuto della disposizione di cui al comma 2-ter – anch'esso introdotto dalla norma in esame – secondo cui gli oneri sostenuti dal GSE come operatore di ultima istanza, non coperti dalle somme escusse dal GME attraverso le garanzie prestate dalle controparti inadempienti dei contratti in essere e dai corrispettivi di accesso alla garanzia del GSE versati dai medesimi, sono finanziati nei limiti di 45 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, inseriscono all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021 due nuovi commi (2-bis e 2-ter), che introducono un sistema di garanzie per la mitigazione dei rischi di controparte connessi alla stipula dei contratti a lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile, nell'ambito della piattaforma organizzata sviluppata dal GME, prevedendo che un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisca le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili e precisando che il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla predetta garanzia di ultima istanza sia definito dall'ARERA. È altresì chiarito che l'ARERA e il GSE svolgono tali attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sono, inoltre, indicati gli oneri connessi alla predetta misura – pari a 45 milioni di euro annui – in termini di limite di spesa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 – e la relativa copertura finanziaria è individuata nel corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza*

energetica. A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato.

La relazione tecnica individua la ratio del riconoscimento in capo ad un soggetto istituzionale (GSE) del ruolo di operatore di ultima istanza nell'adeguato contemperamento tra l'esigenza di garantire il buon fine dei pagamenti per l'intera vita del contratto e la non eccessiva onerosità per i contraenti, per evitare l'introduzione di barriere all'entrata al mercato stesso. Al contempo, la RT evidenzia che la previsione della definizione, nell'ambito della disciplina della suddetta piattaforma da parte del GME, di requisiti e obbligazioni per i contraenti, nonché di misure disciplinari in caso di inadempimento, ha l'obiettivo di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei contraenti durante la vita dei contratti.

In proposito, pur essendo prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria con riguardo alle attività propedeutiche allo sviluppo dei contratti di lungo termine svolte dal GSE e dall'ARERA, appare necessario acquisire informazioni circa l'effettiva capacità tecnico-operativa dei citati soggetti di espletare le predette attività a invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che entrambi rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato. Per quanto concerne gli aspetti finanziari del sistema di garanzie prefigurato dalle norme in esame, non si formulano osservazioni circa l'indicazione degli oneri sostenuti dal GSE non coperti dalle somme escusse dal GME, dal momento che tali oneri sono configurati come limite di spesa rinviando per quanto riguarda l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a quanto di seguito rilevato in merito ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento in esame, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2-bis del medesimo articolo 28, nel limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La disposizione in commento prevede, a tal fine, che il GSE trattenga la predetta quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello

Stato, dandone altresì comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

Al riguardo, si rammenta che, in base alla disciplina recata dall'articolo 23 da ultimo citato, i proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica sono versati al GSE su un apposito conto corrente per essere trasferiti dalla medesima società, ivi inclusi gli interessi nel frattempo maturati, su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, per essere successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione ai pertinenti capitoli per spese di investimento degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

In particolare, la normativa vigente prevede che una metà dei citati proventi, al netto della quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia ripartita tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella misura del 70 per cento, e il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 15 per cento ciascuno, per essere destinata allo svolgimento di una serie di attività elencate al comma 7 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, volte, in particolare, a promuovere la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e a sviluppare l'utilizzo delle energie rinnovabili.

La disciplina in materia prevede, altresì, che la restante metà dei proventi delle aste sia, invece, riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

In tale quadro, considerata la sostanziale riconducibilità delle attività oggetto di copertura alle finalità elencate al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e tenuto conto del fatto che il meccanismo delineato dalla norma in commento è destinato ad incidere su risorse non ancora assegnate al competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, appare nondimeno utile acquisire dal Governo elementi di valutazione utili a confermare la congruità delle risorse oggetto di utilizzo, alla luce dell'andamento dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.

Al riguardo, si rileva che, come risulta dall'ultimo Rapporto del GSE sulle aste di anidride carbonica pubblicato nel sito dell'ente riferito a un'intera annualità, l'Italia ha ottenuto dalle aste riferite al 2022 ricavi quantificati nell'ordine di 3,16 miliardi di euro. Dal sito istituzionale del GSE³³ risulta, inoltre, che i proventi derivanti dalle medesime aste con riferimento all'anno 2023 sono pari a circa 3,6 miliardi di euro.

³³ Si veda il link <https://www.gse.it/chi-siamo/performance/asteco2>.

In proposito, si osserva che un analogo ammontare di proventi annui sarebbe ampiamente sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici -M4C1 PNRR)

Normativa vigente. L'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, come modificato dal decreto-legge n. 19 del 2024, prevede, in linea con gli obiettivi del PNRR, la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici secondo criteri specifici. Tale revisione è demandata ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, acquisito il parere della Conferenza unificata³⁴.

Le norme, inserendo il comma 4-*bis* all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, prevedono che in sede di prima applicazione nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, per l'anno scolastico 2025/2026, le misure per l'applicazione di alcuni criteri indicati dal comma 2 del medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, siano adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anziché mediante uno o più regolamenti³⁵, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, chiarisce che le disposizioni si limitano a semplificare e accelerare il conseguimento del target PNRR previsto per la misura M4C1-10*bis* concernente "l'entrata in vigore degli atti di diritto derivato" necessari all'attuazione della riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali" del PNRR. Le disposizioni sono, pertanto, essenziali ai fini della rendicontazione del PNRR; all'attuazione delle medesime si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della

³⁴ Di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

³⁵ Adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

finanza pubblica. Si precisa che l'assenza di oneri, anche riflessi, connessi dall'attuazione delle disposizioni, attraverso l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, è comprovata dalla indicazione, nell'ambito dei contenuti del decreto medesimo, dei punti, contenuti nell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, di natura eminentemente ordinamentale e, in ogni caso, privi di impatto sull'organizzazione degli istituti tecnici.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, inserendo il comma 4-bis all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, consentono, in fase di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, di definire le misure per l'applicazione di alcuni criteri per la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, in linea con gli obiettivi del PNRR, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anziché, come previsto a legislazione previgente, con uno o più regolamenti da adottare comunque in condizioni di neutralità finanziaria.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando sul carattere ordinamentale delle disposizioni, come rilevato anche dalla relazione tecnica.